



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. H24D/P2
Cod. DT/dt
Circolare n. **22**

CNAPPC
Prot.: **0000224**
Data: **24/03/2011**
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: DPR n. 169/2005 – interpretazione art. 2.

A seguito di richiesta di chiarimenti avanzata da numerosi Ordini in merito ai contenuti del primo periodo del comma 5 dell'art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, recante: *"Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo"*, questo Consiglio Nazionale ha avanzato specifico quesito al Ministero della Giustizia, richiedendo, in particolare, se detto subentro possa essere considerato come mandato effettivo ai fini del computo della non rieleggibilità indicata nel precedente comma 4 del suddetto articolo.

Il Ministero della Giustizia, con nota pervenuta il 21 marzo scorso che si trasmette in allegato, ha ritenuto che anche in caso di subentro, lo *status* di consigliere sia regolato in modo identico sia se acquisito in quanto vincitore delle elezioni, sia se acquisito, quale primo dei candidati non eletti, per sostituzione di altro componente venuto a mancare, considerando conseguentemente anche quest'ultima ipotesi quale mandato effettivo ai fini della non rieleggibilità.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Franco FRISON)

All.:c.s.

IL PRESIDENTE
(arch. Leopoldo, E. FREYRIE)



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel.06-68852232 – fax 06-68897350

Ufficio III-Reperto Libere Professioni

Consiglio Nazionale
degli Architetti

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Roma, 7.3.2011

OGGETTO: quesito sull'interpretazione dell'art. 2 DPR 169/05

In relazione al quesito di cui all'oggetto, si evidenzia che l'art. 2 del D.P.R. 169/05 esclude che i consiglieri possano essere eletti più di due volte consecutive.

Deve ritenersi che lo *status* di consigliere sia regolato in modo identico tanto se lo stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, quanto se viene successivamente nominato – quale primo dei candidati non eletti – in sostituzione di altro che sia venuto a mancare; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all'espletamento dell'originaria elezione. Di conseguenza, anche quest'ultimo deve essere computato come mandato effettivo ai fini della non rieleggibilità.

Per identica *ratio* deve escludersi che possa essere eletto per una terza volta il consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, essendo evidente la necessità di scongiurare che le dimissioni rappresentino un *escamotage* per violare il divieto imposto dalla legge.

Il magistrato addetto

Tamara De Amicis

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.R.C.	
21 MAR. 2011	Codice H24D
